

**PATRIMONIO E TRUST*****Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VIII° parte***

di Sergio Pellegrino

Concludiamo l'esame delle **possibili "obiezioni"** che possono essere mosse relativamente alla scelta di istituire un *trust*, affrontando la questione della **fiscalità indiretta**.

Come è noto, esistono infatti **orientamenti contrastanti** che riguardano, in particolare, il **momento impositivo** e questo, secondo alcuni, potrebbe **"scoraggiare" dall'avvicinarsi all'istituto**, essendo evidente che l'incertezza della tassazione rappresenta un'insidia per qualsiasi negozio giuridico.

Questa era fra l'altro la tesi sostenuta nella relazione illustrativa della **proposta di legge n. 4675**, presentata nella precedente legislatura con l'obiettivo di introdurre una normativa *ad hoc* per la tassazione indiretta dei *trust*, nella quale è stato affermato che *"ciò che ancor oggi nel (nrd: del trust) pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale"*.

L'incertezza indubbiamente sussiste, in considerazione del fatto che l'**Agenzia** ha da sempre una posizione ben definita, la **dottrina** ne sostiene un'altra in netto contrasto, mentre la **giurisprudenza** "ondeggia" dubiosa fra diverse tesi.

In realtà, nonostante ciò, nella **maggior parte dei casi**, il *trust* rappresenta lo **strumento ideale per pianificare, anche da un punto di vista fiscale, la propria successione**. E questo applicando la **tesi dell'Agenzia delle Entrate**, che pretende la **tassazione "immediata" dell'atto di dotazione** con l'applicazione dell'**imposta di successione e donazione** sulla base del **rapporto esistente fra disponente e beneficiari attuali**.

Così facendo, evidentemente, diventa "secondario" sapere come la pensano al riguardo i giudici, atteso che l'Ufficio è vincolato alla prassi dell'Agenzia e quindi **non vi potrà essere alcun contenzioso**.

La **disciplina attuale è particolarmente vantaggiosa** perché "combina" **diversi elementi favorevoli** – **franchigia elevata e aliquota bassa** per i parenti in linea retta, **esenzione** per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni, rendite catastali basse per gli immobili, valore del patrimonio netto contabile delle società partecipate da considerare come base imponibile per le partecipazioni –, e quindi **"tassare immediatamente" è, paradossalmente, generalmente conveniente**.

Viene infatti **"chiusa" definitivamente la partita successoria**, nella maggior parte dei casi pagando poco o nulla, con una tassazione che è "tombale" anche nel caso in cui quel **patrimonio incrementi il proprio valore**, come ha avuto modo di precisare l'[Agenzia nella circolare 48/E/2007](#), affermando che *"Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione"*.

Questo scenario così favorevole è però sicuramente **destinato a modificarsi**, sia dal punto di vista della **disciplina dell'imposta di successione e donazione**, con un inasprimento sollecitato anche in ambito comunitario, che della **revisione delle rendite catastali**.

Oggi, invece, **disponendo il proprio patrimonio in trust**, vi è la possibilità di trasferirlo ai propri discendenti in futuro, al termine di durata del *trust* stabilita nell'atto istitutivo, **senza che venga intaccato in modo rilevante** da un eccessivo carico impositivo in sede successoria.

Laddove vi sia un **significativo patrimonio immobiliare detenuto personalmente**, bisogna però tenere conto del carico legato alle **imposte ipotecarie e catastali**, che l'Agenzia pretende di applicare nella **misura del 3% sul valore catastale** degli immobili disposti in *trust*: generalmente gli importi non sono proibitivi, ma si potrebbe comunque confutare la pretesa impositiva sulla base del **massiccio orientamento contrario** sin qui assunto dalla giurisprudenza.

Diversamente, laddove le **caratteristiche del patrimonio o dei beneficiari** fossero tali da rendere **eccessivamente onerosa la tassazione degli atti di disposizione**, si può effettuare la scelta di **non uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia**, seguendo invece quello della dottrina e, soprattutto, dell'importante [sentenza n. 21614/2016 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione](#): in questo caso sarà però probabile l'attivazione dell'Ufficio, con il conseguente **instaurarsi di un contenzioso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >